

Legge Regionale 29 giugno 1996, n. 26. (1)

"Norme per la disciplina delle attività trasfusionali e la promozione della donazione del sangue nella Regione Campania"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

sono decorsi

i termini per il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Principi generali

1. In attuazione della Legge 4 maggio 1990, n. 107, e nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 11 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge la Regione Campania regola la promozione, lo sviluppo, il funzionamento ed il coordinamento delle attività inerenti l' incentivazione della donazione, le modalità della raccolta, la conservazione, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti per uso trasfusionale e terapeutico, al fine di una razionale dislocazione territoriale dei servizi e per una più efficace tutela della salute.
2. Tali attività sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale e si fondono sulla donazione volontaria, periodica e gratuita di sangue intero o di plasma o di leucociti o di piastrine o di cellule ematiche staminali effettuata da persone fisicamente idonee e consenzienti.
3. Il sangue umano ed i suoi derivati non possono essere fonte di profitto e la loro erogazione è gratuita.
4. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo sanitario Nazionale. I costi dell'attività promozionale per l'incentivazione alla donazione del sangue, a favore dell'Associazione o Federazione di donatori, sono a carico della Regione Campania.
5. Il prezzo della cessione della unità di sangue tra servizi sanitari sarà uniforme per tutto il territorio regionale e conforme a quanto stabilito dal comma 6 articolo 1, della Legge 4 maggio 1990, n. 107.

Articolo 2

Associazioni di volontariato

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'art. 45 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale e i valori umani solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti.
2. Le associazioni e federazioni, riconosciute dalla Regione Campania dei donatori di sangue legalmente costituite concorrono, nel quadro della programmazione regionale, ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale relativi alla promozione ed allo sviluppo della donazione di sangue ed alla tutela della salute dei donatori e dei loro diritti.
3. Rientrano tra le Associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative Federazioni, quelle conformi al dispositivo di cui al comma 3, dell'articolo 2 della Legge 4 maggio 1990, n. 107. Sono requisiti indispensabili per l' inserimento nell'Albo:
 - a) la regolamentazione della vita dell'Associazione e della Federazione attraverso statuti democratici che prevedano anche organismi di autocontrollo, nonché la pubblicità dei bilanci e preventivi

consuntivi e la trasmissione annuale degli elenchi dei donatori volontari al Servizio Immuno Trasfusionale o al Centro Trasfusionale competente per territorio ed al Centro Regionale di Coordinamento e compensazione.

b) un numero di soci donatori periodici ed occasionali, in ambito regionale, non inferiore a ottocento e che effettuino donazioni vincolate all'anonimato del destinatario.

4. Sono da considerarsi donatori di sangue e di emocomponenti tutti i soggetti che risultino idonei alla donazione, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivi ed accertamenti laboratoristici secondo i protocolli emanati con Decreti del Ministro della Sanità in data 27 dicembre 1990 e 15 gennaio 1991.

Articolo 3

Contributi regionali

1. La Regione Campania, con appositi piani annuali, concede contributi alle Associazioni e alle Federazioni dei donatori di sangue che abbiano per finalità preminente la donazione disinteressata senza scopo di lucro o mutuo soccorso e convenzionate secondo il Decreto del Ministro della Sanità 18 settembre 1991, recante: "Determinazione dello Schema tipo di convenzione tra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue" e che siano iscritte al relativo albo regionale costituito ai sensi della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9.

2. La misura del contributo fissata in lire duemila per ogni iscritto, sarà erogata secondo le modalità ed i controlli sul corretto utilizzo dello stesso, stabiliti dal Regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

Benefici per il donatore di sangue

1. Le Unità Sanitarie Locali promuovono programmi di controlli periodici per i donatori di sangue.

2. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente si giovano dei benefici previsti dagli articoli 13 e 14 della Legge 4 maggio 1977 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 1991.

3. La Regione Campania provvede, altresì, alla stipula di assicurazioni per gli eventuali danni alla persona del donatore in occasione o in conseguenze del prelievo di sangue o di emocomponenti.

Articolo 5

Modalità di prelievo

1. Il prelievo di sangue umano e di emocomponenti per uso trasfusionale o per autotrasfusione è eseguito su persona consenziente, previo accertamento della idoneità alla donazione del sangue, da un medico, o sotto la sua responsabilità ed in sua presenza, da un infermiere professionale.

2. Non può essere prelevato sangue intero o plasma a scopo trasfusionale a soggetti di età inferiore ai 18 anni.

3. Per qualunque pratica trasfusionale comprese la plasmaferesi, la citoaferesi e l'autotrasfusione, il consenso di detta pratica viene data per iscritto e previa completa informazione sui rischi che il procedimento comporta.

4. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi ed il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l' allotrapianto e l' autotrapianto, ed il prelievo per l'autotrasfusione a scopo terapeutico possono essere eseguiti anche su soggetti di età inferiore ai 18 anni, purché risulti acquisito il consenso degli esercenti la patria potestà.

5. L' accertamento dell'idoneità alla donazione del sangue e su frazioni, compresa la citoaferesi e la plasmaferesi, viene effettuato secondo i protocolli indicati dal Comitato Regionale di cui al successivo articolo 13 ed emanati con decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione Campania ed in conformità a quanto stabilito dai Decreti del Ministro della Sanità del 27 dicembre 1990 e 15 gennaio 1991.

Articolo 6
Attività trasfusionali

1. Le attività trasfusionali della Regione Campania sono organizzate in:
 - a) Servizi di immunoematologia e trasfusione;
 - b) Centri trasfusionali;
 - c) Unità di raccolta fissi e mobili.
-

Articolo 7
Servizi di immunoematologia e trasfusione

1. I servizi di immunoematologia e trasfusione sono strutture di presidio ospedaliero multizonale ed operano in bacini di utenza aventi popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia.
2. Nell'ambito di ciascun presidio ospedaliero, individuato come sede di Servizio di immunoematologia e trasfusione, lo stesso può essere articolato in dipartimento funzionale secondo i principi di organizzazione interna, senza ulteriori aggravio di organico.
3. L'identificazione, l'istituzione e la delimitazione del bacino di utenza del servizio di immunoematologia e trasfusione sono attuate con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Comitato Regionale di cui all'articolo 13.
4. Tali servizi saranno individuati tra le strutture pubbliche già istituite e funzionanti, tenuto conto della loro organizzazione e della tipologia dell'attività svolta e da svolgere, del bacino di utenza, del territorio, della presenza di altri poli assistenziali (DEA) in base alle tabelle di seguito riportate e la necessità di n. 13 Dipartimenti di Medicina Trasfusionale - DMT - così localizzati:
 - a) Napoli 7;
 - b) Salerno 2;
 - c) Caserta 2;
 - d) Avellino 1;
 - e) Benevento 1.
5. I Servizi di immunoematologia e trasfusione assolvono i seguenti compiti di carattere generale:
 - a) Provvedere ad assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la copertura del fabbisogno di sangue, di emocomponenti e di emoderivati, e perseguire il conseguimento dell'autosufficienza funzionale nel campo della Medicina Trasfusionale;
 - b) Eseguire i controlli iniziali e periodici di idoneità alla donazione dei donatori volontari di sangue e emocomponenti;
 - c) Raccogliere, tipizzare, conservare e assegnare il sangue umano per uso trasfusionale, frazionando il sangue raccolto nei vari componenti ai fini della sua migliore utilizzazione.
 - d) Assicurare una terapia trasfusionale mirata a garantire il buon uso del sangue; all'uopo la Regione, tramite l'organismo di cui all'articolo 10 della presente legge, promuove e sostiene iniziative di informazione e formazione del personale presso i presidi ospedalieri pubblici e privati (autotrasfusione pratiche e similari);
 - e) promuovere programmi tesi a favorire la pratica dell'autotrasfusione e del recupero perioperatorio;
 - f) Praticare la plasmaferesi e la citoferesi terapeutica e produttiva;
 - g) Mantenere le scorte, necessarie per il territorio di competenza, di globuli rossi, di concentrati piastrinici e di plasma fresco congelato;
 - h) inviare il plasma raccolto, eccedente alle esigenze trasfusionali, al Centro Regionale di coordinamento e compensazione, per la produzione di emoderivati;
 - i) Promuovere, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, programmi di educazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue, per un mirato e corretto utilizzo delle frazioni ematiche;
 - j) Partecipare alle attività epidemiologiche della Regione Campania e delle Unità Sanitarie Locali;

- k) Assicurare il coordinamento delle attività dei Centri di Raccolta;
- l) Coordinare sul piano tecnico, scientifico ed organizzativo l'attività degli eventuali Centri Trasfusionali che insistono nel loro ambito territoriale;
- m) Garantire l'erogazione di sangue emocomponenti ai pazienti in terapia trasfusionale nonché ai pazienti ricoverati in Case di Cura private, che insistono nel proprio ambito territoriale, sulla base di apposite convenzioni;
- n) Fungere da laboratorio di riferimento di immunoematologia per il territorio di competenza;
- o) Provvedere alla immunoprofilassi della malattia Emolitica del Neonato e tenere il registro delle malattie emolitiche per il territorio di competenza;
- p) Svolgere le attività connesse alla trapiantologia, alla immunoematologia eritrocitaria alla emoferesi, alla immunoematologia linfocitaria, granulocitaria e piastrinica, alla diagnosi, assistenza e terapia anche ambulatoriale delle emoglobinopatie, delle coagulopatie, alla diagnosi laboratoristica immunoematologica, alle diagnosi laboratoristiche delle malattie virali ed al rilevamento dei dati epidemiologici inerenti tali funzioni;
- q) Assicurare una adeguata integrazione con le altre strutture ospedaliere, al fine di garantire una completa assistenza ai pazienti emopatici, sia in costanza di ricovero che in regime ambulatoriale;
- r) controllare le metodiche ed allestire le prove di qualità per gli emodiagnostici e per le frazioni plasmatiche;
- s) Attuare tutte le misure atte a valutare e prevenire la diffusione delle malattie post - trasfusionali, principalmente quelle infettive, sviluppandone la diagnostica di laboratorio;
- t) Collaborare all'attuazione di programmi di qualificazione e di aggiornamento del personale e dei servizi trasfusionali per il territorio di competenza, promuovendo e sviluppando la ricerca in immunoematologia e promuovendo programmi di educazione sanitaria;
- u) collaborare con i presidi locali delle Forze Armate.

6. Si intendono equiparati ai servizi di immunoematologia e trasfusione ospedalieri gli analoghi servizi dei Policlinici Universitari e dell'Istituto Nazionale dei Tumori " Fondazione Pascale".

Articolo 8

Centri trasfusionali

1. I Centri trasfusionali sono strutture ospedaliere.

Essi sono costituiti ad integrazione dei servizi di immunoematologia e trasfusione da cui dipendono, in tutti i presidi ospedalieri in cui operano divisioni, sezioni, e servizi la cui attività comporta utilizzo di sangue ed emocomponenti ad indirizzo ematologico e/ o ad altro utilizzo di sangue ed emocomponenti.

2. I Centri trasfusionali svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, comma 5 lettere da a) a k) della presente legge.

3. I Presidi ospedalieri, che non dispongono dei servizi di cui all'articolo 7 o dei Centri di cui al comma 1 del presente articolo, debbono essere forniti di frigoemoteca, funzionalmente e tecnicamente collegata con il servizio di immunoematologia e trasfusione territoriale competente.

Articolo 9

Unità di raccolta

1. Le Unità di raccolta fisse e/ o mobili provvedono alla raccolta del sangue ed al suo trasferimento ai servizi di immunoematologia e trasfusione del territorio di competenza - cui sono collegati e da cui dipendono sotto il profilo tecnico ed organizzativo -, previo accertamento della idoneità del donatore secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 5, comma 5 della presente legge.

2. Le Unità di raccolta possono essere gestite direttamente anche dalle Associazioni o dalle Federazioni dei donatori volontari di sangue, previa autorizzazione regionale, conformemente alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, subordinatamente alla verifica della presenza di idonee condizioni strutturali, nell'ambito di territori predeterminati.

Articolo 10

Centro regionale di coordinamento e compensazione

1. Il Centro regionale di coordinamento e compensazione è in servizio di immunoematologia e trasfusione identificato, tra quelli di cui all'articolo 7, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere del comitato Regionale di cui all'articolo 13.
2. Esso, svolge, oltre a tutte le funzioni di cui all'articolo 7 della presente legge ed in accordo con l'articolo 8 della Legge 4 maggio 1990, n. 107, le seguenti attività:
 - a) Coordina le attività dei servizi di immunoematologia e trasfusione della Regione Campania;
 - b) Favorisce la collaborazione delle Associazioni e delle Federazioni di donatori volontari di sangue, coordinando con le stesso l'invio dei donatori alle strutture trasfusionali per disporre di una scorta di sangue, di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonché per gli interventi in casi di calamità;
 - c) Determina, in collaborazione con gli altri servizi di immunoematologia e trasfusione e con il Comitato Regionale, il fabbisogno regionale annuale di emocomponenti e sovrintende operativante alle attività dirette al raggiungimento di detto fabbisogno e, se del caso, sovrintende all' invio della eccedenza verso le zone carenti della Regione Campania o verso altre Regioni conformemente a quanto espresso da comma 4, dell'articolo 8 della Legge 4 maggio 1990, n. 107;
 - d) Gestisce una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari e non frequenti, in collegamento attivo con l' istituto Superiore della Sanità;
 - e) Coordina l'invio del plasma alle aziende produttrici di emoderivati e distribuisce le frazioni ottenute ai servizi di immunoematologia e trasfusione della Regione Campania;
 - f) Cede il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo la convenzione stipulata dalla Regione Campania e secondo quanto espresso dalla lettera g), comma 2, articolo 8, della Legge 4 maggio 1990, n. 107;
 - g) Trasmette al Ministero della Sanità e al Comitato Regionale di cui all' articolo 13 i dati inerenti il registro sangue;
 - h) Collabora con le strutture trasfusionali militari per il raggiungimento di una scorta di sangue e di emoderivati in previsione di urgenza o emergenza trasfusionali;
 - i) Collabora con le strutture della Protezione Civile in caso di calamità.

Articolo 11

Frazioni plasmatiche classificate specialità farmaceutiche

1. In attesa che venga attuato quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10 della Legge 4 maggio 1990, n. 107, si intende operante la convenzione tra la Regione Campania e l'Istituto Sierovaccinogeno Italiano SpA.

Articolo 12

Competenze della Regione

1. Il Consiglio Regionale, anche in riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, emana le norme di attuazione della presente legge e relativo regolamento, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, al fine di una razionale distribuzione territoriale e dei servizi e per una più efficace tutela della salute del donatore e dei cittadini.
2. Promuove un' azione di collegamento delle strutture trasfusionali per assicurare una più efficace attuazione delle finalità della presente legge.
3. Sono, inoltre, di pertinenza della Regione Campania i seguenti compiti:
 - a) Cura, la tenuta dei registri del sangue di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 4 maggio 1990 n. 107;
 - b) elabora, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge, un piano di sangue Regionale che costituisce parte integrante del piano sanitario Regionale, secondo le procedure di cui all'articolo 53 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 e successive modifiche, ed in ottemperanza

al comma 2, dell'articolo 11 della Legge 4 maggio 1990, n. 107, sentito il Comitato Regionale di cui all'articolo 13;

c) Identifica ed istituisce i servizi di immunoematologia e trasfusione di cui all'articolo 7 e le Unità di raccolta, ne stabilisce le dimensioni, le strutture incidenti l'ambito territoriale, le funzioni, le attività, e ne elabora uno schema tipo di regolamento;

d) identifica, tra i servizi di immunoematologia e trasfusione, quello con compiti di Centro regionale di Coordinamento e compensazione di cui all'articolo 10;

e) Definisce lo schema tipo di convenzione per regolare i rapporti tra Strutture trasfusionali, Unità Sanitarie Locali e Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, attenendosi ai criteri fissati dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 settembre 1991;

f) Assicura la più ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue e relative Associazioni e Federazioni alle fasi di programmazione dell'attività trasfusionale, in base all'articolo 11 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ne codifica la partecipazione all'attività delle strutture trasfusionali;

g) Definisce le piante organiche e i profili professionali del personale da assegnare alle strutture trasfusionali in base alle necessità di programmazione delle attività ed uniformemente al piano sangue regionale;

h) Definisce lo schema tipo di convenzione per regolare i rapporti tra Unità Sanitarie Locali e Case di Cura private in materia di terapia trasfusionale;

i) Può autorizzare il funzionamento delle Unità di raccolta direttamente gestiti dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, qualora queste ne facciano richiesta. Dette Associazioni o Federazioni possono comunque richiedere l'autorizzazione solo previa approvazione del piano sangue regionale conformemente a questo, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

j) Promuove l'aggiornamento del personale sanitario e promuove e sviluppa la ricerca scientifica nel campo immunotrasfusionale;

k) Elabora, in sede regionale, i dati forniti dal Centro regionale di coordinamento e compensazione anche per quanto attiene al comma 2, dell'articolo 16 della legge 4 maggio 1990, n. 107;

l) elabora piani regionali allo scopo di:

1) Incentivare la donazione;

2) incentivare la plasmaferesi produttiva;

3) diffondere le pratiche autotrasfusionali;

4) perfezionare opportuni schemi operativi per l'attuazione della emodiluizione;

5) favorire il recupero perioperatorio del sangue;

m) Attua il trasferimento delle risorse umane, tecniche ed economiche delle strutture trasfusionali gestite dalle Associazioni o Federazioni di donatori volontari di sangue alle strutture pubbliche.

5. L'Assessore alla Sanità promuove, almeno una volta all'anno, delle conferenze regionali con il compito di:

a) verificare lo stato di attuazione della legge regionale;

b) Identificare gli interventi utili a migliorare l'attività delle strutture trasfusionali;

c) individuare le iniziative atte e risolvere le differenze fra fabbisogno di sangue e prelievi effettuati;

d) adottare ogni iniziativa tesa allo sviluppo del senso civico della donazione di sangue.

6. Il Consiglio Regionale, alla fine di ogni triennio dall'approvazione della presente legge, è tenuto a verificare gli effetti prodotti dalle norme in essa contenute rispetto alle reali esigenze territoriali ed in conformità al piano sanitario regionale di cui il piano regionale sangue fa parte integrante. Il Consiglio Regionale è tenuto, altresì, ad apportare eventuali modifiche sulla scorta delle indicazioni di verifica e di valutazione di efficienza approntate dal comitato regionale sangue di cui all'articolo 13.

Articolo 13

Comitato Regionale

1. E' istituito con decreto dell'Assessore alla Sanità, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Regionale per i problemi inerenti l'attività trasfusionale regionale, per una più

efficace realizzazione della stessa legge collabora all'attuazione sul territorio regionale della Legge 4 maggio 1990 n. 107.

2. Con lo stesso decreto vengono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, che ha sede presso il Servizio Attività Sanitarie della Regione Campania, svolge attività di consulenza per l'Assessore alla Sanità su:

- a) Propaganda ed incentivazione alla donazione di sangue;
- b) Promozione di ogni attività che possa esaltare la funzione civica e sociale e i valori umani solidaristici che si esprimono nell'atto volontario e gratuito della donazione di sangue anche con forme di incentivazione e sostegno alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;
- c) Determinazione dei criteri di distribuzione e circolazione in sede regionale del sangue umano e suoi derivati secondo il fabbisogno locale;
- d) Riconoscimento delle associazioni o federazioni di donatori volontari di sangue, autorizzazione allo svolgimento della loro attività e definizione di uno schema tipo di convenzione al fine di regolare i rapporti tra le Unità Sanitarie Locali e dette associazioni;
- e) Disciplina delle convenzioni per:
 - 1) approvvigionamento di sangue umano ed emocomponenti presso altre Regioni ad integrazione delle scorte interne per il fabbisogno;
 - 2) cessione ad altre Regioni delle scorte di sangue ed emocomponenti eccedenti il fabbisogno interno;
 - 3) partecipazione delle associazioni e federazioni di donatori alla programmazione delle attività trasfusionali;
- f) Ogni altra attività intesa al buon funzionamento e allo sviluppo del servizio trasfusionale su tutto il territorio regionale.

4. Il Comitato è composto da diciannove componenti come di seguito specificato:

- a) l'Assessore alla Sanità o un suo delegato;
- b) nove esperti designati dall'Assessore alla Sanità di cui:
 - 1) cinque tra i primari ospedalieri dei servizi di immunoematologia e trasfusione in ragione di uno per provincia;
 - 2) due docenti universitari responsabili dei servizi trasfusionali dei policlinici universitari;
 - 3) un delegato della Società Italiana di Immunoematologia e Servizi Trasfusionali - Associazione Italiana di centri trasfusionali;
 - 4) un delegato della Società Italiana di Emodiesesi;
- c) I rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue designati dalle associazioni stesse, e che abbiano la qualifica di donatori attivi, in ragione di almeno uno per provincia;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni delle famiglie dei pazienti affetti da talassemia, leucemia ed emofilia, scelti tra i familiari dei pazienti;
- e) un rappresentante della Sanità Militare designato dalla competente autorità militare.

5. Il Comitato è presieduto dall'Assessore alla Sanità e, in sua assenza dal componente che riveste le funzioni di vicepresidente.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono esplicitate da un dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria della Regione Campania con qualifica non inferiore al nono livello esperto in tematiche trasfusionali.

7. I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono riconfermabili per non più di due volte consecutive.

8. Per la esecuzione pratica di quanto disposto dal Comitato regionale ci si avvarrà dell'opera del personale amministrativo già addetto al settore trasfusionale.

Articolo 14

Servizio gestiti dalle Associazioni

1. I beni mobili ed immobili e relativi stati patrimoniali delle strutture trasfusionali gestite dalle Associazioni di volontariato sono trasferite alle Unità Sanitarie Locali, e funzionalmente inseriti nei servizi di immunoematologia e trasfusione competenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento dei beni è effettuato con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 43 della Legge regionale 9 gennaio 1980 n. 57.
 2. Il suddetto trasferimento sarà operativo soltanto per quelle strutture trasfusionali gestite dall'AVIAS, singolarmente individuate, che presentino una situazione finanziaria in attivo e un conto economico per lo meno in pareggio e, comunque, non in perdita, al fine di non gravare il bilancio regionale di passività portate alle singole associazioni.
 3. Il personale, in servizio alla data del 31 dicembre 1988 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture di cui al comma precedente, dipendente o convenzionato, con l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, ed identificato sulla base di regolari atti formali, nel pieno rispetto dei principi anche costituzionalmente garantiti, sarà trasferito presso le strutture di cui all'articolo 6 della presente legge.
 4. Il personale di ruolo sanitario, tecnico, amministrativo ed ausiliario da trasferire deve essere in possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi ai limiti di età, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, da stabilirsi in base ad apposite tabelle di equiparazione di cui all'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Il trasferimento è subordinato al concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità al decreto del Ministro della sanità 31 dicembre 1982, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 11 febbraio 1982 e successive modifiche. Nelle more dell'espletamento dei concorsi al personale verrà attribuito il trattamento economico iniziale del livello retributivo di ciascuna qualifica.
 5. I vincitori dei concorsi di cui sopra saranno collocati nei ruoli nominativi regionali, utilizzando le vacanze dei relativi profili e, ove occorra, anche in soprannumero, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni, nella Legge 8 aprile 1988, n. 109.
 6. Le disposizioni di cui ai precedenti comma 4 e 5 trovano attuazione nell'ambito della realizzazione dei Servizi della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2.
-

Articolo 15

Sanzioni

1. Chiunque, per uso trasfusionale, raccolga, conservi o distribuisca sangue umano o produca o metta in commercio derivati del sangue umano al di fuori delle strutture istituite e senza le autorizzazioni previste dalla presente normativa è punito a norma delle leggi vigenti.
 2. L' autorità sanitaria locale, indipendentemente dal procedimento penale dispone l' immediata chiusura della struttura non autorizzata.
 3. Chiunque ceda il proprio sangue per uso trasfusionale a fine di lucro, o procacci sangue a fine di lucro o chiunque vi concorra, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 17 della Legge 4 maggio 1990, n. 107.
-

Articolo 16

Abrogazione della Legge regionale 28 marzo 1980, n. 18

1. La presente legge abroga integralmente la Legge regionale 28 marzo 1980, n. 18, recante " provvedimenti per l'incentivazione e la raccolta del sangue umano".
-

Articolo 17

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, quantizzato in Lire 400 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, con le disponibilità di cui

al cap. 1030 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo e con l'istituzione di apposito capitolo di bilancio, di importo pari alla cifra di cui innanzi con la seguente denominazione "Contributi alle Associazioni di donatori di sangue ed oneri connessi al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge".

Gli oneri del personale graveranno, invece, sul Cap° 7000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1994.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Articolo 18

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 giugno 1994

Grasso

(1) La presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 35 dell'11 luglio 1994, è stata abrogata dall'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16: "Abrogazione della legge regionale 29 giugno 1994, n. 26 concernente le norme per la disciplina delle attività trasfusionali e per la promozione della donazione del sangue nella Regione Campania".